



CITTÀ DI CASTELLAMMARE DI STABIA
Medaglia d'oro al merito civile

VERBALE DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 19/04/2021

Deliberazione nr.11

Oggetto: "REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE AI SENSI DELL'ART.1, COMMI 816 E 837, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160".

L'anno duemilaventuno addì diciannove del mese di Aprile alle ore 09:11 e seguenti in Castellammare di Stabia, in videoconferenza per emergenza COVID-19, ai sensi dell'art.73 comma I del D.L. n.18 del 17 marzo 2020 così come esplicito nelle disposizioni di cui al decreto del Presidente prot.n16030 del 27/03/2020, a seguito di avvisi notificati a norma di legge e dello statuto comunale, e giusta convocazione prot.n.25403 del 15.04.2021, si è riunito in seduta ordinaria pubblica ed in 1^a convocazione il Consiglio Comunale sotto la presidenza del consigliere D'APICE Emanuele e con l'assistenza del Segretario Generale Loredana Lattene.

Pres Ass

Pres Ass

Sindaco CIMMINO Gaetano	X	
1) CUOMO Laura		X
2) D'APICE Emanuele	X	
3) de ANGELIS Massimo		X
4) DE FILIPPO Nicola	X	
5) DE SIMONE Annamaria	X	
6) DI MAIO Barbara	X	
7) DI MARTINO Andrea	X	
8) DONNARUMMA Maria C.tta	X	
9) ESPOSITO Eutalia	X	
10) ESPOSITO Rosa	X	
11) FEDERICO Antonio	X	
12) GENTILE Salvatore	X	

13) IOVINO Francesco	X	
14) LUCARELLI Alfonso	X	
15) MAIELLO Annamaria	X	
16) MARESCA Vincenza	X	
17) MORLINO Giulio	X	
18) NAPPI Francesco	X	
19) NASTELLI Giovanni	X	
20) SANTANIELLO Enrico	X	
21) SCALA Antonio	X	
22) SICA Ernesto	X	
23) TITO Catello	X	
24) UNGARO Vincenzo		X

In complesso N. 22 consiglieri presenti e N. 3 consiglieri assenti.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 816 E 837, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Visti:

- l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- l'art. 1, commi da 817 a 836, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;
- l'art. 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'art. 1, commi da 838 a 845, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone appena sopra richiamato;
- l'art. 1, comma 821, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 ed il comma 837 della medesima legge, il quale stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è disciplinato dal regolamento comunale.

Richiamati l'art. 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha abrogato i capi I e II del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e gli articoli 62 e 63 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni e l'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019,

n. 160, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il quale ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non hanno effetto per l'anno 2020.

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale prevede che: *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti».*

Considerato che:

- in attuazione degli obblighi imposti dalla legge n. 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale e il canone di concessione dei mercati, in luogo dei prelievi che sono stati sostituiti dalla citata legge n. 160/2019;
- le numerose richieste di proroga dell'entrata in vigore del nuovo canone patrimoniale, attraverso proposte di emendamenti, non hanno trovato accoglimento nella legge di bilancio 2021, né nel decreto legge "mille proroghe".

Rilevato quindi che la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni sono abrogati con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e che è pertanto necessario provvedere all'istituzione dalla medesima data dei canoni di cui ai commi 816 e 837 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Ritenuto

- di dover procedere con il presente atto, all'istituzione dei suddetti canoni ed alla disciplina regolamentare degli elementi essenziali necessari alla gestione degli stessi;
- di dover provvedere nell'immediatezza e, comunque, entro il termine stabilito dall'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, alle integrazioni/modifiche al presente atto ritenute, eventualmente, necessarie ai fini di una puntuale applicazione dei canoni, anche attraverso un'attività di analisi dei regolamenti vigenti per l'Ente e correlati alla gestione delle stesse entrate.

Richiamato l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente*

all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".

Richiamato l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021.

Richiamato l'art. 1, comma 846, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che: *"Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante";*

Tenuto conto altresì che la gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa rifiuti giornaliera, risulta affidata, alla data del 31/12/2020, alla società SO.G.E.T. S.p.A., come da contratto in essere.

Acquisiti

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;
- il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Tenuto conto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione consiliare.

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto.

Dato atto che ai fini dell'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrate, saranno adottate, se necessarie, le procedure secondo le indicazioni di cui alla circolare 2/DF del 22 novembre 2019.

il Vigente Statuto comunale;

il Vigente Regolamento di contabilità armonizzata;


Alla luce di tutto quanto sopra esposto e sulla base del quadro normativo che regola la materia, sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive, attesta quanto segue:

- ✓ *che la parte narrativa/istruttoria, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate;*
- ✓ *che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto.*

Li _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Dr. Antonio VERDOLIVA




Tutto ciò premesso, preso atto di quanto innanzi precede,

l'Assessore al ramo propone che il Consiglio Comunale deliberi:

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare il *Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria* canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate ai sensi dell'art. 1, commi 816 e 837, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, composto di n. **13** articoli riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato A).
3. Di provvedere nell'immediatezza e, comunque, entro il termine stabilito dall'articolo 53 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, alle integrazioni/modifiche al presente atto ritenute, eventualmente, necessarie ai fini di una puntuale applicazione dei canoni, anche attraverso un'attività di analisi dei regolamenti vigenti per l'Ente e correlati alla gestione degli stessi canoni.
4. Di pubblicare il presente provvedimento nel sito istituzionale di questo Ente.
5. Di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio.
6. Di dare indirizzo al Dirigente Responsabile dell'Ufficio Tributi di avviare il procedimento per l'affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 846, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e fino alla scadenza del contratto vigente, della gestione del canone unico patrimoniale alla SO.G.E.T. S.p.A. soggetto affidatario, alla data del 31 dicembre 2020, del servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.
7. Di dare atto che ai fini dell'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrate, saranno adottate, se necessarie, le procedure secondo le indicazioni di cui alla circolare 2/DF del 22 novembre 2019.

L'ASSESSORE AL BILANCIO E FINANZE


Dr.ssa Stefania AMATO

OGGETTO:REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONEDEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 816 E 837, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario dott. Antonio Verdoliva:

- ✓ a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, **esprime** il seguente parere: **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- ✓ Attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto .

Castellammare di Stabia, 17/02/2021

Il Dirigente
Dott. Antonio Verdoliva



PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario dott. Antonio Verdoliva, a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- ✓ in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere:
_FAVOREVOLE;
- ✓ attesta che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, pertanto, non necessita del parere di regolarità contabile;
- ✓ Attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto.

Castellammare di Stabia, 17/2/2021

Il Dirigente
Dott. Antonio Verdoliva



Città di Castellammare di Stabia



Città Metropolitana di Napoli

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE
DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI
SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE,
DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160.**

A small, handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page, consisting of a stylized, circular shape with a vertical line extending downwards.

PARTE PRIMA

- Istituzione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria
- Art. 1 pubblicitaria
- Art. 2 Funzionario Responsabile
- Art. 3 Concessioni e autorizzazioni
- Art. 4 Semplificazione del procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni
- Art. 5 Avvio del procedimento amministrativo
- Art. 6 Termine per la definizione del procedimento amministrativo
- Art. 7 Istruttoria
- Art. 8 Conclusione del procedimento
- Art. 9 Rilascio della concessione o autorizzazione
- Art. 10 Contenuto ed efficacia del provvedimento
- Art. 11 Principali obblighi del concessionario
- Art. 12 Revoca e modifica - Rinuncia
- Art. 13 Decadenza automatica per mancato pagamento del canone
- Art. 14 Altre cause di decadenza
- Art. 15 Rimozione occupazioni ed esposizione abusive
- Art. 16 Subentro
- Art. 17 Rinnovo
- Art. 18 Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni

PARTE SECONDA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

- Art. 19 Oggetto del canone
- Art. 20 Ambito di applicazione del canone
- Art. 21 Soggetto passivo
- Art. 22 Soggetto attivo
- Classificazione delle strade per occupazioni di suolo pubblico e suddivisione del territorio comunale per le esposizioni pubblicitarie - pubbliche affissioni - graduazione del canone
- Art. 23 comunale per le esposizioni pubblicitarie - pubbliche affissioni - graduazione del canone
- Art. 24 Criteri per la determinazione della tariffa del canone
- Art. 25 Riduzioni ed esenzioni sul canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari
- Art. 26 Riduzioni ed esenzioni del canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche
- Art. 27 Maggiorazioni sulle pubbliche affissioni
- Art. 28 Riduzioni ed esenzioni sui diritti sulle pubbliche affissioni
- Art. 29 Pagamento
- Art. 30 Rimborsi
- Art. 31 Accertamento e riscossione coattiva
- Art. 32 Contenzioso
- Art. 33 Norme transitorie
- Art. 34 Entrata in vigore



ARTICOLO 1

Istituzione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

A decorrere dal 1° gennaio 2021 è istituito nel Comune di **CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)**, ai sensi dell'art. 1, comma 816, della L. 27/12/2019, n. 160, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'art. 1, commi da 816 a 836, della L. 27/12/2019, n. 160, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del D.Lgs 30/04/1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.

ARTICOLO 2

Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

ARTICOLO 3

Concessioni e autorizzazioni

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato.
2. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada (D.Lgs. 285/1992) se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere precedute da una autorizzazione del Comune (o nulla osta se fuori dai centri abitati su strade provinciali e di altri enti);
3. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere dichiarate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:
 - a. veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune;
 - b. altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune;
 - c. tutte le altre esposizioni pubblicitarie per le quali non è dovuta l'autorizzazione da parte del Comune, ma visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.
4. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.
5. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.
6. In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza dell'occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.
7. Per l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ovvero la presa d'atto della denuncia d'inizio attività nei casi in cui sia consentita, si rimanda integralmente alle procedure comunali attualmente vigenti e applicate per la disciplina del commercio su aree pubbliche.

ARTICOLO 4

Semplificazione del procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni

1. L'atto di concessione o autorizzazione è emesso dall'ufficio competente secondo l'organizzazione comunale, anche sulla base dei pareri, vincolanti o consultivi, espressi dagli altri uffici competenti dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche.
2. Le istanze sono presentate al protocollo dell'Ente. L'ufficio competente al rilascio della concessione o autorizzazione, con facoltà di delega al gestore del canone, organizza un sistema di comunicazione con il cittadino o impresa richiedente, che consenta di presentare le domande e i documenti, e di seguire e partecipare all'istruttoria, ove necessario, anche via web. Lo stesso sistema può essere utilizzato dagli uffici per la resa dei pareri, e l'approvazione del provvedimento finale del procedimento.
3. Il gestore del canone, se delegato dall'ufficio competente, provvede a raccogliere la documentazione necessaria all'istruttoria, in base alla regolamentazione comunale e all'indicazione dell'ufficio competente al rilascio del provvedimento finale.
4. Per il rilascio delle autorizzazioni a diffusione di messaggi pubblicitari, di ogni tipo, si fa riferimento al previgente Regolamento per l'applicazione dell'imposta di Pubblicità e dei diritti delle pubbliche affissioni delibera C.C. n. 31 del 28/03/2008 e successive modificazioni, dove sono individuate le tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale.
5. Per il rilascio delle autorizzazioni per le occupazioni di suolo pubblico, di ogni tipo, si fa riferimento alle modalità previste negli art. 5 e 6 del "ex regolamento tosap" approvato dal C.C. con delibera n. 30 del 28/03/2008 e s.m.i.
5. Le relative norme si applicano in quanto non derogate nel presente regolamento.

ARTICOLO 5

Avvio del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici inizia con la presentazione della domanda al protocollo dell'Ente. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
2. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta. Eventualmente anche mediante l'indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale;
 - c) l'entità espressa in metri quadrati e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - f) l'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;
 - g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione.
3. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. In particolare in relazione al tipo di occupazione alla domanda dovrà essere allegata:
 - Planimetria quotata in scala non inferiore a 1/100 evidenziante l'ubicazione dell'area con indicazione degli ingombri delle occupazioni e degli spazi viari che restano transitabili da veicoli e pedoni, sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio;
 - Documentazione fotografica;
 - Progetto del manufatto e relativa descrizione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio.

4. In relazione al tipo di occupazione dovrà essere allegata una dichiarazione dal seguente contenuto:

- che tutto quanto collocato è stato calcolato, realizzato e posto in opera, tenendo conto della natura del terreno, della spinta del vento e del carico neve, in modo da garantirne la stabilità come previsto dall'art. 53 comma 3 del DPR 16/12/92, n.495;

- di mantenere l'occupazione nel pieno rispetto delle norme del Decreto Legislativo 30/04/1992 N.285, evitando accuratamente di creare situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione e i pedoni;

- di rispettare le disposizioni normative in materia igienico-sanitaria, di tutela e decoro dell'ambiente, di salvaguardia della sicurezza e incolumità pubblica;

5. La domanda di autorizzazione all'installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria, deve essere indirizzata al protocollo dell'Ente. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:

a. i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale o della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;

b. l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria. Eventualmente anche l'indicazione del luogo esatto della collocazione sulla cartografia comunale.

c. la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;

d. il contenuto del messaggio pubblicitario;

e. la ragione per la quale è richiesta;

f. la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;

g. l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute;

h. l'assenso del proprietario dell'immobile se diverso dal richiedente;

In relazione al tipo di esposizioni pubblicitarie alla domanda dovrà essere:

- allegata documentazione fotografica dalla quale risulti la posizione riferita all'edificio specifico o all'ambiente circostante (fotografia particolare), nonché il contesto architettonico del quale l'edificio stesso fa parte (fotografia d'insieme);
- allegato progetto dal quale risulti un prospetto a sezione (scale 1/20 o 1/50, comunque tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime) e l'aspetto stesso in relazione al luogo d'inserimento o parte di facciata che viene ad essere interessata;
- allegata un'autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
- allegata per gli impianti luminosi o che richiedono comunque l'utilizzo di elettricità, una dichiarazione che l'impianto elettrico del manufatto luminoso che si intende collocare sarà realizzato ed installato a norma di legge.
- per messaggio pubblicitario visibile da strade diverse da quelle comunali all'interno del centro abitato, nulla osta dell'Ente proprietario della strada;

6. Per ciascuna tipologia di occupazione o diffusione dei messaggi pubblicitari è determinato il relativo procedimento amministrativo, la documentazione necessaria, il termine di conclusione del procedimento, l'ufficio competente alla ricezione dell'istanza e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.

7. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.

8. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione, emanato in rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.

9. Al fine di semplificare gli adempimenti degli utenti il Comune predispone e distribuisce dei modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.

10. La domanda di autorizzazione non è necessaria e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:

- a) locandine;
- b) pubblicità su autoveicoli;
- c) autoveicoli cosiddetti "camion vela" sui quali sono applicati messaggi pubblicitari se sostano nel territorio comunale, ad eccezione delle pause di servizio, salvo che non sia occultata la superficie espositiva;
- d) distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali;
- e) tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e delle vigenti normative non necessitano di autorizzazione amministrativa.

11. La diffusione di messaggi pubblicitari visibili dal territorio comunale deve essere dichiarata al Comune prima della esposizione in tutti i casi in cui la concessione o l'autorizzazione siano state rilasciate da altri Enti.

12. La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario o del soggetto passivo, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione.

ARTICOLO 6

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso, è di trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda presso l'ufficio competente, fatti salvi diversi termini che devono essere indicati per ciascun procedimento.
2. Qualora sia necessario acquisire il parere di più servizi ovvero il parere di altri enti, il termine è elevato a 60 giorni.
3. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione, o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

ARTICOLO 7

Istruttoria

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'articolo 5, il responsabile formula all'interessato una richiesta di integrazione.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
5. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria verifica la completezza e la regolarità della domanda, comunica l'avvio del procedimento ove necessario e provvede ad inoltrare la domanda stessa agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.

ARTICOLO 8

Conclusione del procedimento

1. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria, terminata l'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti, con una proposta di provvedimento conclusivo, all'ufficio competente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di diniego dello stesso.

ARTICOLO 9

Rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovuto per l'atto, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta;
 - b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative a ciascun tipo di procedimento ove previsto dalle norme vigenti;
 - c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
 - d) versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
 - e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dalla parte seconda del presente regolamento.
2. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita dall'Ufficio Tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.
3. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge.

ARTICOLO 10

Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a) l'ubicazione precisa dell'occupazione;
 - b) la misura della superficie espressa in metri quadrati dell'occupazione;
 - c) la misura e l'indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
 - d) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - f) l'importo dovuto del canone di cui al successivo articolo 19 e seguenti del presente regolamento.
2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
 - a) l'ubicazione del mezzo;
 - b) la misura ed indicazione dell'area su cui si possa effettuare l'installazione;
 - c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzati, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - d) la durata dell'esposizione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - f) l'importo dovuto del canone di cui al successivo articolo 19 e seguenti di questo regolamento.
3. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento della consegna al destinatario o suo delegato da parte dell'ufficio responsabile del procedimento o del gestore del canone, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.
4. Le concessioni o autorizzazioni per le occupazioni con ponteggi, steccati e simili sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a sei ore. Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito dell'ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione è sostituita dall'ordinanza stessa.

5. Nell'ambito dell'attività edilizia possono essere rilasciate autorizzazioni o concessioni per un periodo di occupazione massimo inferiore a 365 giorni e sono da considerare giornaliere.

ARTICOLO 11

Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
3. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dall'occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.
4. Il concessionario è, inoltre, tenuto a utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
5. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
6. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso e il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.
7. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'art. 55 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

Articolo 12

Revoca e modifica - Rinuncia.

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti.
2. Se l'occupazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca o modifica, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato relativamente al periodo di tempo non goduto, secondo la disciplina del presente regolamento.
3. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. Per le occupazioni o esposizioni temporanee già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione o esposizione; per le occupazioni o esposizioni annuali già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione o dell'esposizione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.
4. Se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria non sono ancora iniziate, la rinuncia espressa ovvero la revoca, comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.
5. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

ARTICOLO 13

Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina la decadenza dalla concessione o autorizzazione.

2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.
4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

ARTICOLO 14 **Altre cause di decadenza**

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del suolo pubblico;
 - c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
 - d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
 - e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione;
 - f) il provvedimento che non venga ritirato per il quale non è stato effettuato il versamento del canone dovuto entro 20 giorni dalla data del rilascio;
 - g) vengano meno le condizioni che ne costituivano presupposto al rilascio;
 - h) In tutti i casi di decadenza, ivi incluso quelli di cui all'art. 13, il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente.

ARTICOLO 15 **Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive**

1. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca dell'autorizzazione o concessione.
2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria abusive o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità previste per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, oltre le sanzioni previste dalle normative vigenti.

ARTICOLO 16 **Subentro**

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione ai quali è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 15 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 5.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione dell'occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
5. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.



ARTICOLO 17

Rinnovo

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'articolo 5 del regolamento e, comunque, non oltre il decimo giorno antecedente la scadenza.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio della concessione o autorizzazione.
5. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone.
6. Ai fini della determinazione del canone il rinnovo di una concessione o autorizzazione annuale non costituisce una nuova concessione o autorizzazione.

ARTICOLO 18

Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni

1. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede alla consegna degli atti di concessione ed autorizzazione dopo aver verificato il versamento della rata unica del canone ovvero della prima rata, e l'assolvimento delle altre condizioni poste al rilascio del provvedimento. L'ufficio responsabile del procedimento o il gestore del canone provvede a registrare i provvedimenti di concessione ed autorizzazione che sono stati emanati seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, la tipologia, la ubicazione, organizzando un sistema informatico di archiviazione e gestione.
2. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare l'assolvimento del canone dovuto e l'osservanza degli altri obblighi imposti dall'atto di concessione o autorizzazione.
3. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede alla registrazione e gestione, come sopra indicato, anche delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie che siano state oggetto, a norma del presente regolamento, di comunicazione da parte degli interessati, o di nulla osta da parte del Comune ad altre amministrazioni.

PARTE SECONDA

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

ARTICOLO 19

Oggetto del canone

1. Oggetto del canone sono le occupazioni di suolo pubblico a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive, e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, aventi, in questo caso, lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 20

Ambito di applicazione del canone

1. Il canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi e nelle piazze e, comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Il canone si applica altresì per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico.
3. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell'articolo 2 comma 7 del codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.

4. La diffusione dei messaggi pubblicitari, anche abusiva, è parimenti soggetta al pagamento del canone ove realizzata attraverso l'installazione di impianti, così come definiti anche dall'art. 47 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, insistenti su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.
5. Non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande e bow-windows e per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
6. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
7. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 4 del presente articolo, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

ARTICOLO 21 **Soggetto passivo**

1. Il canone per l'occupazione è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione, della concessione o della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in modo abusivo, fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di regresso.

ARTICOLO 22 **Soggetto attivo**

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di **CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)**.
2. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile (gestore del canone) a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone. Il predetto funzionario sottoscrive gli avvisi, notifica la contestazione delle violazioni ai sensi della Legge 689/1981, richiede il pagamento delle somme dovute anche in seguito alla notificazione delle ordinanze-ingiunzione, cura l'anagrafe delle concessioni e autorizzazioni, predispone i provvedimenti di rimborso ed effettua gli accertamenti sul territorio in qualità di agente accertatore ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006.
3. **Il Comune di CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, potrà affidare in concessione, in sostituzione della Tosap/Tarig, ICP – Dpa - a soggetto iscritto all'albo di cui all'articolo 53 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446. L'affidamento potrà comprendere la gestione del canone i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.**
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario incaricato, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.
5. Nel caso di gestione in concessione il gestore del canone vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento da parte del concessionario.

ARTICOLO 23

Classificazione delle strade per occupazioni di suolo pubblico e suddivisione del territorio comunale per le esposizioni pubblicitarie e per le pubbliche affissioni – graduazione del canone

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni di suolo pubblico le strade del Comune sono classificate in **tre** categorie. Si considera valida, salvo eventuali successive modifiche, la classificazione adottata con le previgenti deliberazioni regolamentari.
2. Occupazioni permanenti e temporanee : Alle strade appartenenti alla 1^a categoria, viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria, è stabilita in misura del **90%** rispetto alla 1^a categoria, la tariffa per la terza categoria è stabilita in misura del **82%** rispetto alla prima.
3. per l'esposizione pubblicitaria e le pubbliche affissioni aventi carattere commerciale, Il territorio comunale è suddiviso in due categorie (**normale** e **speciale**) in aderenza a quanto già riportato nel previgente regolamento per la pubblicità e le pubbliche affissioni. Alla categoria speciale è attribuita una maggiorazione del **150%**.

ARTICOLO 24

Criteria per la determinazione della tariffa del canone e distinzione

1. Il canone per l'esposizione pubblicitaria e per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019. Il Comune di **CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)** con popolazione residente pari a **n. 64.466** abitanti rientra nella fascia compresa tra **30.000** e **100.000**. Le misure di tariffe specifiche sono definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe relative al canone di cui al comma 1 è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

Per le esposizioni pubblicitarie: Le esposizioni pubblicitarie si distinguono in permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le esposizioni di durata uguale o superiore all'anno; si applica la tariffa annuale anche alle esposizioni di durata superiore a 90 giorni.
- b) Sono temporanee le esposizioni pubblicitarie di durata fino a 90 giorni. Si applica la tariffa annuale in misura di un decimo di quella annuale per ogni mese o frazioni.

Il canone dovuto è calcolato in relazione alla superficie espositiva del mezzo pubblicitario espressa in metri quadrati (**fino a 5,5 mq – da 5,5 a 8,5 – oltre 8,5mq**) e alle modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa, a quest'ultima è riconosciuta una maggiorazione del **100%** della tariffa base; le superfici inferiori al mq. si arrotondano per eccesso al mq. e le frazioni oltre il mq. si arrotondano a mezzo metro quadrato superiore. Non si fa luogo all'applicazione del canone per superfici inferiori a 300 cmq. Per i mezzi pubblicitari bifacciali il canone è calcolato con arrotondamento effettuato per ogni singola faccia, per i mezzi pubblicitari polifacciali, in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità;

- a) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
- b) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- c) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.

Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, Le occupazioni si distinguono in permanenti o temporanee:

sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno;

- a) le occupazioni poste in essere per l'attività edilizia anche se superiori all'anno son considerate "temporanee". Il relativo canone dovrà essere calcolato con la tariffa giornaliera.

- b) le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone, a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:
- tariffa giornaliera - **tariffa intera**.

La graduazione delle tariffe relative al canone per le occupazioni di suolo pubblico, è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade;
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le occupazioni di suolo pubblico inferiori al mq si arrotondano per eccesso al mq. Le frazioni eccedenti il mq. si arrotondano al mq. superiore. Il canone non è dovuto, per occupazioni senza scopo di lucro, per superfici inferiore a mezzo metro quadrato.
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- e) valore economico dell'area e beneficio economico ritraibile in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
- f) Le misure di tariffa per le occupazioni temporanee, determinate al giorno, per ore o per fasce orarie, non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento o la tipologia di occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad **€ 0,250** al mq.

Per l'applicazione del canone sulle pubbliche affissioni, la tariffa di riferimento è quella standard giornaliera di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019 in relazione ai coefficienti allegati al presente Regolamento.

La graduazione delle tariffe relative al canone sulle pubbliche affissioni è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) la tariffa è applicata al formato base dei manifesti delle dimensioni **70x100**. I manifesti aventi dimensioni inferiori sono rapportati al formato base, mentre per quelli aventi dimensioni superiori la tariffa sarà moltiplicata per il numero dei fogli che compone il manifesto;
 - b) durata dell'esposizione del manifesto;
 - c) valore economico/commerciale dell'area dove sono situati gli impianti in relazione alla diffusione del messaggio pubblicitario.
 - d) Località di esposizione del manifesto.
3. i coefficienti moltiplicatori riferiti al beneficio economico relativi ad ogni singola tipologia di esposizione pubblicitaria e di occupazione di suolo pubblico e del canone delle affissioni sono approvati dal Consiglio Comunale, le tariffe specifiche dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
4. Per la prima applicazione, i predetti coefficienti sono approvati con il presente Regolamento e riportati nell'allegato "A".

ARTICOLO 25

Riduzioni ed esenzioni sul canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; la riduzione compete quando i soggetti giuridici predetti non abbiano, quale oggetto esclusivo o principale, determinato in base all'atto costitutivo o in relazione alla situazione di fatto, l'esercizio di attività commerciali;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Sono esenti dal canone:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita e relativi all'attività svolta nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato, e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte contenenti informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
- j) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti quando riferita esclusivamente ai predetti soggetti.
- k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

ARTICOLO 26

Riduzioni ed esenzioni del canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche

1. Le tariffe del canone per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche sono ridotte:
 - per le occupazioni di spazi sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte **del 75 per cento**;
2. Le tariffe del canone per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche sono ridotte:

- per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.;
- per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (ai sensi dell'art. 3, c. 67, della Legge 549 del 28 Dicembre 1995):
 1. si esonerano dal pagamento della tassa le superfici occupate sino a **10 mq.**;
 2. si applica la tariffa ordinaria ridotta dell'80% per superfici superiori a **10 mq.**;
 3. l'occupazione eventualmente superiore a tale limite è tassata, sempre con la tariffa ordinaria per l'intera superficie risultante dal titolo e non per la sola parte eccedente i 10 mq.

In relazione alla durata le occupazioni temporanee si riducono:

- fino a 30 giorni **tariffa intera**;
- superiore a 30 giorni la tariffa è **ridotta del 50%**.
- le riduzioni sono cumulabili tra loro e si applicano alla tariffa standard.

1. Sono esenti dal canone sul canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- d) le occupazioni di aree cimiteriali;
- e) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- f) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- g) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- h) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;

sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale e quelle determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
- il commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
- le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché siano collocati a delimitazione di spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (ad es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
- le occupazioni effettuate da coloro che promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati.

ARTICOLO 27
Maggiorazioni sulle pubbliche affissioni

1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro **26,00=** per ciascuna commissione, tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

2 Il canone per l'affissione è maggiorato del **50 per cento** in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga ulteriore maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti **da 8 a 12 fogli**. Per richieste di affissioni di manifesti formati da **oltre 12 fogli** è dovuta una maggiorazione del **100 per cento**.

2. Il canone è maggiorato del **100 per cento** qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi prescelti tra quelli della superficie disponibile.

ARTICOLO 28
Riduzione ed esenzioni sui diritti sulle pubbliche affissioni

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali anche con presenza di sponsor commerciali, purchè la superficie non superi 300 cmq.
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari;

2. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva ed esposti nell'ambito del proprio territorio.
- b) i manifesti delle autorità militari relativi ad attività istituzionali;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ARTICOLO 29
Pagamento

1. Il pagamento deve essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 2-bis del dl n. 193 del 2016, ovvero con le modalità consentite dalla legge. Gli importi con frazioni di Euro fino a 0,49 si arrotondano per difetto, da 0,5 per eccesso all'euro superiore. Il canone annuale per la diffusione di messaggi pubblicitari deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro il **31 marzo**; qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00=, può essere corrisposto, previa richiesta da parte del contribuente, in tre rate trimestrali aventi scadenza il **31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre**; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
2. Per le occupazioni/diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, da intendersi fino ad un massimo di 90 giorni di esposizione, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione e comunque prima dell'inizio della diffusione del messaggio pubblicitario.
3. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
4. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente in un'unica soluzione entro il **31 marzo**; qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00= può essere corrisposto, previa richiesta da parte del contribuente, in tre rate trimestrali aventi scadenza il **31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre**; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
5. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
6. Il versamento relativo alla prima annualità, anche se decorrente in un periodo intermedio dell'anno solare, va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso ed è applicata la tariffa annuale.

ARTICOLO 30

Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
3. Non si procede al rimborso per somme (comprendenti di sanzioni ed interessi) inferiori a € 20,00=.

ARTICOLO 31

Accertamento e riscossione coattiva

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 821, lett. g) della legge n. 160/2019 per le occupazioni e per la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, è prevista una indennità pari al canone maggiorato del **50 per cento**.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 821, lett. h) della legge n. 160/2019 le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del presente regolamento, sono applicate nella misura non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui al precedente comma 1; restano ferme le sanzioni amministrative stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Sulle somme non versate (omesso versamento), parzialmente o tardivamente versate si applica la **sanzione del 30%** del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali, eventualmente maggiorati con delibera adottata dal Comune.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta delle sanzioni di cui al precedente comma 2, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.

5. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze nonché l'irrogazione delle sanzioni, sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali, ovvero mediante il R.D. 14 aprile 1910 n. 639.
6. Con le stesse modalità di cui al comma 4 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
7. In tutti i casi nei quali non è stata avviata l'attività di accertamento, di verifica o constatazione, il contribuente può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 DLgs 472/97 e smi.

ARTICOLO 32

Contenzioso

Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

ARTICOLO 33

Norme transitorie

1. Il regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni approvato con delibera del Consiglio Comunale **n. 31 del 28/03/2008** nonché le tariffe vigenti alla data del **31/12/2020** restano applicabili per le esposizioni pubblicitarie temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle esposizioni pubblicitarie realizzate fino al 31 dicembre 2020.
2. Il regolamento per la tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale **n. 30 del 28/03/2008**, nonché le tariffe vigenti alla data del **31/12/2020** restano applicabili per le occupazioni temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
3. Nei casi di versamenti effettuati prima dell'adozione del presente regolamento, gli stessi sono considerati in acconto su canone dovuto salvo conguaglio.
4. Per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni di suolo pubblico già presenti nella banca dati dei tributi e delle entrate sostituite dal canone, l'eventuale adeguamento alle norme del presente regolamento dovrà avvenire entro il termine di tre anni dalla sua approvazione, anche ai fini dell'invarianza del gettito di cui al comma 817, dell'art. 1, della Legge 160/2019.

ARTICOLO 34

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il **1 gennaio 2021** in sostituzione dei previgenti regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni che non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per le disposizioni riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero coattivo e rimborso.



Tabella Coefficienti moltiplicatori occupazioni giornaliere (art. 1 comma 819 lett.a)

TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE	coefficienti
PUBBLICI ESERCIZI (ex legge 25 agosto 1991, n. 287) sedie e tavolini ec.	1,8
ESERCIZI COMMERCIALI	1,8
EDILI	1,72
TENDE	1,04
SPETTACOLI VIAGGIANTI (GIOSTRE CIRCHI ECC...)	0,685
PARTITI POLITICI ASS.NI SINDACALI, CULTURALI	0,685

COMMA 819 lett. a)

Tabella coefficienti moltiplicatori occupazioni annuali

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	coefficiente moltiplicatore
PASSI CARRABILI	0,4181
PASSI CARRABILI PROVINCIALI O COMUNALI	0,4181
PASSI CARRABILI INUTILIZZATI O INUTILIZZABILI	0,2511
ACCESSI O PASSI CARRABILI CON DIVIETO DI SOSTA	0,6900
ACCESSI A DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	0,4181
CHIOSCHI (edicole e vendita fiori)	0,8365
CHIOSCHI (Attività produttive/commerciali/pubblici esercizi)	1,2548
COLONNINE SCANSARUOTE - TRANSENNE PARAPEDONALI	0,8365
FIORIERE	0,8365
VETRINE SPORGENTI SU SUOLO	0,8365
VETRINE SPORGENTI SOSPese DAL SUOLO	0,8365
SCALINI E SCALINATE PER NEGOZI	0,8365
GRIGLIE, BOTOLE E FERITOIE	0,8365
TENDE FISSE O RETRATTILI AGGETTANTI SU SUOLO PUBBLICO	0,2511
OCCUPAZIONI VARIE SUOLO	0,8365
PENSILINE SOVRASTANTI IL SUOLO	0,4181
INSEGNE SPORGENTI	0,4181
OCCUPAZIONE SOPRASSUOLO IN GENERE	0,4181
CONDUTTURE SERVIZI PUBBLICI (tariffa unica) Comma 831 ad utenza	0,0000
COLONNE RICARICHE ELETTRICHE	0,8365
CHIOSCHI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	0,8365
SUOLO PUBBLICO AREE DISTRIBUTORI CARBURANTE	0,8365
SERBATOI DI CARBURANTE (UNICO, CONNESSO ED INTERC.) fino a 3000 litri (comma 829)	0,0000
oltre 3000 litri (per ogni 1000 litri o frazione superiore a 3000)	0,0500
DISTRIBUTORI DI TABACCHI E ALTRI	0,4700

TABELLA COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

TIPOLOGIA ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	ESPOSIZIONI A CARATTERE ANNUALE		
	DIMENSIONI	CAT	coefficiente
cartelli, targhe, insegne. Freccie, scritte, loghi ecc.. Compreso la pubblicità esposta sugli autoveicoli	fino a 5,5 mq.	cat. Normale	0,31
		cat speciale	0,775
	oltre 5,5 e fino a 8,5 mq	cat. Normale	0,465
		cat speciale	0,93
	oltre 8,5 mq	cat. Normale	0,62
		cat speciale	1,085
pannelli luminosi e display a messaggi variabili per conto altrui	al mq.	cat. Normale	1
		cat speciale	2,5
pannelli luminosi e display a messaggi variabili per conto proprio	al mq.	cat. Normale	0,5
		cat speciale	1,25
Autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg.	n.		1,5
		Con Rimorchio	3
Autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg.	n.		1
		Con Rimorchio	2
Motoveicoli e veicoli diversi	n.		0,5
		Con Rimorchio	1

	ESPOSIZIONI A CARATTERE TEMPORANEO		
	Tariffa mensile o per frazioni e fino a un massimo di tre mesi		
	DIMENSIONI	CAT	coefficiente
cartelli, targhe, insegne. Freccie, scritte, loghi ecc.. Compreso la pubblicità esposta sugli autoveicoli	fino a 5,5 mq.	cat. Normale	1,29
		cat speciale	3,225
	oltre 5,5 e fino a 8,5 mq	cat. Normale	1,935
		cat speciale	3,87
	oltre 8,5 mq	cat. Normale	2,58
		cat speciale	4,515
striscioni trasversali e simili per giorni 15 o frazioni	al mq.	cat. Normale	12,92
		cat speciale	32,3
palloni frenati e simili	al mq.	cat. Normale	45
		cat speciale	112,5
distribuzione di volantini per n. persona	al mq.	cat. Normale	4,165
		cat speciale	10,4125
Pubblicità sonora per postazione	al mq.	cat. Normale	8,333
		cat speciale	20,8325

**COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER CANONE PUBBLICHE
AFFISSIONI**

durata esposizione	CATEGORIA strada	Coefficiente per foglio 70x100
fino a 5 gg	cat. Norm	1,03
	cat. Spec	2,575
fino a 10 gg	cat. Norm	1,2
	cat. Spec	3
fino a 15 gg	cat. Norm	1,32
	cat. Spec	3,3
fino a 20 gg	cat. Norm	1,64
	cat. Spec	4,1
fino a 25 gg	cat. Norm	1,96
	cat. Spec	4,9
fino a 30 gg	cat. Norm	2,28
	cat. Spec	5,7



Città di
CASTELLAMMARE DI STABIA - NA

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sindaco
Al Segretario Generale
Al Dirigente Settore Finanziario
LL.SS.

Prot. n. del

Verbale n. 114 del 18 febbraio 2021

Oggetto Parere dell'organo di Revisione sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale, prot. n. 10760 del 17/02/2021 : "REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 816 E 837, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160."

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Castellammare di Stabia, nominato con delibera Commissariale n. 43 del 16/03/2018, composto da Daniele Cefalo, Pellegrino Del Grosso e Giuseppe Gennarelli, riunitosi in videoconferenza in data 18/02/2021,

Visto:

- la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in oggetto,
- l'allegato " **Regolamento per l'istituzione canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio indisponibile, della legge 27 dicembre 2019, n. 160**" ;

- la richiesta di parere in merito, pervenuta in data 15/02/2021,
- l'art. 52 del D.Lgs n. 446/1997 e s.m.i; ed in generale, la vigente normativa in materia di tributi ed entrate comunali,
- il comma 1 dell'art. 239 del Tuel che statuisce la necessità e obbligatorietà del parere dell'Organo di Revisione sulle proposte di regolamenti che concernono la applicazione dei tributi locali,

Considerato che:

- l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- in attuazione degli obblighi imposti dalla legge n. 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale, con decorrenza 01 gennaio 2021;

L'organo di Revisione in relazione alla proposta di delibera e all'allegato regolamento, nel rilevare:

- il rispetto del principio della coerenza,
- il rispetto del principio di semplificazione,
- il rispetto dei principi di adeguatezza , trasparenza e del sistema di riscossione,

esprime parere favorevole

ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 Tuel, alla proposta di deliberazione in oggetto.

Li 18 febbraio 2021

L'Organo di Revisione

Dr. Daniele Cefalo

Dr. Pellegrino Del Grosso

Dr. Giuseppe Gennarelli

Documento firmato digitalmente

(Il presente verbale viene redatto, confermato e sottoscritto mediante l'apposizione della firma digitale da parte dei componenti il Collegio dei Revisori, per essere successivamente trasmesso a mezzo PEC al protocollo del Comune di Castellammare.)



CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA

Città Metropolitana di Napoli

I^a Commissione Consiliare – Finanze

Finanze, Programmazione economico-finanziaria, Patrimonio – Affari Legali e Partecipate

Protocollo n. _____ del _____ Marzo 2021

Oggetto: Approvazione n.1 provvedimento licenziato con verbale 153 del 18 marzo 2021 dalla I commissione nel verbale indicato

In riferimento all'oggetto si precisa che la I Commissione Consiliare Finanze, come da verbale indicato ha licenziato il provvedimento con la relativa votazione:

“Regolamento per l'istituzione canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, realizzati anche in strutture attrezzate ai sensi dell'art.1, commi 816 e 837, della Legge 27 dicembre 2019, n.160”:

LICENZIAMENTO							
Annamaria De Simone	Vincenza Maresca	Andrea Di Martino	Francesco Iovino	Francesco Nappi	Ernesto Sica	Vincenzo Ungaro	Salvatore Gentile
Favorevole	Favorevole	Favorevole	Assente	Favorevole	Favorevole	Favorevole	Favorevole

Distinti saluti

Castellammare di Stabia 18.03.2021

Il Presidente
Dott. Salvatore Gentile



Città di Castellammare di Stabia

Prot. Gen. Nr. _____ del _____



CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ALL'ASSESSORE AL BILANCIO

AL SEGRETARIO GENERALE

AL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Oggetto: **Proposta emendamento al punto 6 della proposta di Consiglio Comunale prot. 10760_del _17/2/2021 iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 19.04.2021** ad oggetto: **REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 816 E 837, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 e all'art. 22 comma 3 del richiamato regolamento allegato.**

In riferimento all'oggetto, tenuto conto che nella citata proposta al **punto 6** del dispositivo viene riportato:

- *6-Di dare indirizzo al Dirigente Responsabile dell'Ufficio Tributi di avviare il procedimento per l'affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 846, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e fino alla scadenza del contratto vigente, della gestione del canone unico patrimoniale alla SO.G.E.T. S.p.A. soggetto affidatario, alla data del 31 dicembre 2020, del servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.*

E che all'art. 22, comma 3 dell'annesso regolamento, sopra richiamato, viene riportato:

- *Art. 22- comma 3. Il Comune di CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, affida in concessione, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del presente canone, alla ditta che al 31/12/2020 risulta affidataria del servizio Tosap/Tarig, ICP – Dpa - in quanto trattasi di soggetto iscritto all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446. L'affidamento comprende la gestione del canone i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.*

Tenuto conto che tali aspetti e incombenze sono di natura gestionale e contrastano con la competenza consiliare, che è invece solo di indirizzo e controllo, così come previsto dall'art. 42 del TUEL, si propone il seguente emendamento:

1) il punto 6 della proposta è modificato nel seguente modo:

Di demandare al Dirigente del Settore Finanziario la adozione di tutte le iniziative necessarie a garantire la puntuale e tempestiva introduzione ed applicazione dell'entrata patrimoniale comunale, ed, in ogni caso, a dare piena continuità alle attività di riscossione, gestione, ed accertamento del nuovo canone in sostituzione dei precedenti tributi Tosap/Tarig, ICP – Dpa , al fine di evitare gravi ripercussioni in termini di mancata riscossione del tributo con gravi conseguenze sulla liquidità dell'ente;

2) l'art. 22, comma 3 dell'annesso regolamento, sopra richiamato, è modificato nel seguente modo:

Il Comune di CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, potrà affidare in concessione , in sostituzione della Tosap/Tarig, ICP – Dpa - a soggetto iscritto all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446. L'affidamento potrà comprendere la gestione del canone i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.


Gli emendamenti proposti prescindono dal parere dei revisori dei conti trattandosi di questioni non attinenti ad aspetti di natura contabile.

Si trasmette la presente al Dirigente del Settore Finanziario ai fini del rilascio dei pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 TUEL sulle modifiche così come proposte .

Castellammare di Stabia 17/4/2021

Il Presidente della I Commissione

Salvatore Gentile



CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA
Medaglia d'oro al merito civile

CONSIGLIO COMUNALE DEL 19 APRILE 2021

PUNTO NUMERO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO:

"REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 816 E 837, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160."

ASSESSORE DI NARDO: Il comma 816 della Legge 160 datata 27 dicembre 2019, la Legge di Bilancio 2020, impone ai comuni a decorrere dal 1^a gennaio 2021 di istituire il canone unico patrimoniale di concessione che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone unico patrimoniale è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un debito pari a quello conseguito dai canone dei tributi che sono sostituiti fatta salva in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. Il presupposto del canone è l'occupazione anche abusiva delle aree appartenenti al demanio, al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico.

La diffusione di messaggi pubblicitari anche abusiva mediante impianti installati in aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico nel territorio comunale ovvero all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o ad uso privato.

Il canone è disciplinato dagli Enti con Regolamento da adottare dal Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 446 del 15 dicembre 1997, la podestà regolamentare, licenziato il Regolamento dal Consiglio la Giunta provvederà all'approvazione delle tariffe. È volontà di questa Amministrazione lasciare invariate le tariffe rispetto al 2020. Si propone al Consiglio Comunale di approvare il Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale composto da 34 articoli comprensivo degli allegati. Sarà cura del Dirigente espletare tutte le attività ed adempimenti discendenti dall'approvazione del presente provvedimento. Si richiede l'immediata esecutività. Grazie.

PRESIDENTE – E' pervenuto alla Presidenza un emendamento presentato dal Consigliere Gentile. Se il Consigliere Gentile può illustrare l'emendamento.

CONSIGLIERE GENTILE: Signor Sindaco, Presidente, Consiglieri e Assessori, leggo integralmente l'emendamento presentato. Oggetto: proposta emendamento al punto 6 della proposta di Consiglio Comunale, protocollo 10760 del 17 febbraio 2021, iscritto all'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale del 19 aprile 2021 ad oggetto Regolamento per l'istituzione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile realizzati anche in strutture attrezzate ai sensi dell'articolo 1, commi 816 e 837 della Legge 27 dicembre 2019 numero 160 e all'articolo 22, comma 3 del richiamato Regolamento allegato. In riferimento all'oggetto tenendo conto che nella citata proposta al punto 6 del dispositivo viene riportato di dare indirizzo al Dirigente responsabile dell'Ufficio Tributi di avviare il procedimento per l'affidamento ai sensi dell'articolo 1, comma 846 della Legge 27 dicembre 2019 numero 160 e fino alla scadenza del contratto vigente della gestione del canone unico patrimoniale la S.O.G.E.T. spa, soggetto affidatario alla data del 31 dicembre 2020 del servizio e di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla

pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o al canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari e che all'articolo 22, comma 3 dell'annesso Regolamento soprarichiamato viene riportato, articolo 22, comma 3: il Comune di Castellammare di Stabia ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 numero 446 affida in concessione fino alla scadenza del relativo contratto la gestione del presente canone alla ditta che il 31 dicembre 2020 risulta affidataria del servizio TOSAP, TARI, ICPDPA in quanto trattasi di soggetto iscritto all'Albo di cui all'articolo 53 del D. Lgs. 446 del '97. L'affidamento comprende la gestione del canone e i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'articolo 1, comma 179 della Legge 296 del 2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni annesse. Tenuto conto che tali aspetti in compenso sono di natura gestionale che contrastano con la competenza consiliare che invece sono di indirizzo e controllo così come previsto dall'articolo 42 del TUEL si propone il seguente emendamento, il punto 6 della proposta è modificato nel seguente modo: di demandare al Dirigente del settore finanziario l'adozione di tutte le iniziative necessarie a garantire la puntuale e tempestiva introduzione ed applicazione dell'entrata patrimoniale comunale, in ogni caso a dare piena continuità alle attività di riscossione, gestione ed accertamento del nuovo canone in sostituzione dei precedenti tributi TOSAP, TARI, ICPDPA al fine di evitare gravi ripercussioni in termini di mancata riscossione del tributo con gravi conseguenze sulla liquidità dell'Ente. L'articolo 22, comma 3 dell'annesso Regolamento soprarichiamato è modificato nel seguente modo: il Comune di Castellammare di Stabia ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 446/97 potrà affidare in concessione in sostituzione della TOSAP, TARI, ICPDPA al soggetto iscritto all'Albo di cui all'articolo 53 del D. Lgs. 446/97, l'affidamento potrà comprendere la gestione del canone, i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'articolo 1, comma 179 della Legge 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse. Gli emendamenti proposti prescindono dal parere del Revisore dei conti trattandosi di questioni non attinenti ad aspetti di natura contabile. Si trasmette la presente al Dirigente del Settore Finanziario al fine del rilascio dei pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'articolo 49 del TUEL sulle modifiche così come proposte. Come si evince l'emendamento è per riportare al Consiglio Comunale ciò che gli compete in termini di indirizzo senza entrare in alcun modo nei fatti gestionali. Mi scuso fin d'ora con i componenti della Commissione perché solo ieri sera ho presentato l'emendamento. Ho presentato questo emendamento per evitare che entrassimo nella sfera gestionale. Grazie.

CONSIGLIERE DI MARTINO: Ringrazio il Consigliere Gentile perché in verità, era venuto anche a me il dubbio nell'esaminare il Regolamento in Commissione però, essendo passato molto tempo dall'esame all'approvazione in Consiglio la cosa mi era sfuggita. Indubbiamente il tema che solleva il Consigliere Gentile è un tema vero cioè nel Regolamento c'è, in modo troppo esplicito, una traduzione di fatti gestionali che non attengono a questo Consiglio e tanto più non attengono a questo Consiglio in una fase di regolamentazione. Quindi, indubbiamente l'emendamento del Consigliere Gentile è un emendamento pertinente che trova il mio favore perché perfeziona il Regolamento per trovare delle soluzioni contingenti rispetto al cambio di normativa su una tassa di nuova istituzione rispetto ad un servizio già in corso si cercava di trovare una soluzione ma una soluzione che il Consiglio può solo normare in modo generico e non in modo specifico. Quindi, l'emendamento del Consigliere Gentile è un emendamento che perfeziona l'atto per cui trova il mio parere favorevole.

PRESIDENTE – Non ci sono altri interventi quindi passiamo alla votazione dell'emendamento.

DOTT. VERDOLIVA: Presidente, per l'emendamento è necessario il parere tecnico contabile. Lo posso trasmettere via mail seduta stante, già l'ho scritto, mi servirebbe soltanto il numero di protocollo che il Presidente Gentile ha annotato sulla nota dell'emendamento che ha trasmesso ieri sera.

CONSIGLIERE DI MARTINO: Se gentilmente può anticiparci il parere.

DOTT. VERDOLIVA: Il parere tecnico è favorevole, d'altronde voglio rassicurare che è una valutazione fatta d'intesa con il Segretario Generale perché si voleva un po' accorciare i tempi per l'applicazione di questo tributo tanto è vero che dopo l'approvazione del Regolamento già nella giornata di domani presenteremo la Delibera di Giunta che stabilirà le tariffe di questi regolamenti che adesso state per approvare. Nella Delibera

di Regolamento si voleva anche già anticipare la gestione operativa però mi rendo conto della non competenza del Consiglio nel dare questo indirizzo ulteriore sull'affidamento. Sarà mio compito, con un ulteriore atto separato, motivare le scelte di affidamento in continuità con quelli che erano i precedenti tributi che erano TOSAP, imposte e pubblicità che adesso sono state normativamente sostituiti da questo nuovo canone. Quindi, non c'è nessun problema a questo emendamento anzi lo ritengo legittimo e più corretto a seguito del rilievo fatto notare dal Segretario Generale. Grazie.

PRESENTE – allora sospendiamo un attimo per far arrivare il protocollo al dottor Verdoliva.

ORE 10:52 LA SEDUTA E' SOSPESA

ORE 11:25 LA SEDUTA RIPRENDE

SI SCOLLEGA IL CONSIGLIERE SCALA.

SI PROCEDE ALL'APPELLO

1)	CIMMINO	GAETANO	PRESENTE
2)	CUOMO	LAURA	ASSENTE
3)	D'APICE	EMANUELE	PRESENTE
4)	de ANGELIS	MASSIMO	ASSENTE
5)	DE FILIPPO	NICOLA	PRESENTE
6)	DE SIMONE	ANNAMARIA	PRESENTE
7)	DI MAIO	BARBARA	PRESENTE
8)	DI MARTINO	ANDREA	PRESENTE
9)	DONNARUMMA	MARIA CONCETTA	PRESENTE
10)	ESPOSITO	EUTALIA	PRESENTE
11)	ESPOSITO	ROSA	PRESENTE
12)	FEDERICO	ANTONIO	PRESENTE
13)	GENTILE	SALVATORE	PRESENTE
14)	IOVINO	FRANCESCO	PRESENTE
15)	LUCARELLI	ALFONSO	PRESENTE
16)	MAIELLO	ANNAMARIA	PRESENTE
17)	MARESCA	VINCENZA	PRESENTE
18)	MORLINO	GIULIO	PRESENTE
19)	NAPPI	FRANCESCO	PRESENTE
20)	NASTELLI	GIOVANNI	PRESENTE
21)	SANTANIELLO	ENRICO	PRESENTE
22)	SCALA	ANTONIO	ASSENTE
23)	SICA	ERNESTO	PRESENTE
24)	TITO	CATELLO	PRESENTE
25)	UNGARO	VINCENZO	ASSENTE

PRESENTI N. 21 - ASSENTI N. 4

PRESIDENTE – Con 21 presenti la seduta è valida. Riprendiamo i lavori. È pervenuta alla Presidenza anche il parere del Dirigente Verdoliva.

SI COLLEGA SCALA – PRESENTI N. 22

PRESIDENTE – passiamo alla votazione dell'emendamento del consigliere Gentile.

SI PROCEDE ALL'APPELLO PER LA VOTAZIONE.

1)	CIMMINO	GAETANO	SI
2)	CUOMO	LAURA	ASSENTE
3)	D'APICE	EMANUELE	SI
4)	de ANGELIS	MASSIMO	ASSENTE
5)	DE FILIPPO	NICOLA	SI
6)	DE SIMONE	ANNAMARIA	SI
7)	DI MAIO	BARBARA	SI
8)	DI MARTINO	ANDREA	SI
9)	DONNARUMMA	MARIA CONCETTA	SI
10)	ESPOSITO	EUTALIA	SI
11)	ESPOSITO	ROSA	SI
12)	FEDERICO	ANTONIO	SI
13)	GENTILE	SALVATORE	SI
14)	IOVINO	FRANCESCO	SI
15)	LUCARELLI	ALFONSO	SI
16)	MAIELLO	ANNAMARIA	SI
17)	MARESCA	VINCENZA	SI
18)	MORLINO	GIULIO	SI
19)	NAPPI	FRANCESCO	SI
20)	NASTELLI	GIOVANNI	SI
21)	SANTANIELLO	ENRICO	SI
22)	SCALA	ANTONIO	SI
23)	SICA	ERNESTO	SI
24)	TITO	CATELLO	SI
25)	UNGARO	VINCENZO	ASSENTE

PRESIDENTE – Con 22 voti favorevoli l'emendamento passa all'unanimità.
Passiamo alla discussione sul Regolamento.

CONSIGLIERE GENTILE: Sindaco, Presidente, Consiglieri, Assessori, intervengo come Presidente della I Commissione. Il terzo punto all'Ordine del Giorno, Regolamento per l'istituzione canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione esposizione pubblicitaria, canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile, realizzare anche strutture attrezzate ai sensi dell'articolo 1, commi 816 e 837 della Legge 27 dicembre 2019 numero 160 è stato esaminato nelle sedute di Commissione nei giorni 2 marzo, 4 marzo e 18 marzo. Sono stati verificati i pareri di regolarità tecnica e contabile nonché il parere del collegio dei Revisori dei conti. Il provvedimento è stato licenziato con 7 voti favorevoli nella seduta del 18 marzo. Grazie.

CONSIGLIERE SICA: Buongiorno a tutti, intervento come Presidente della Commissione Statuto e Regolamenti. Il Regolamento in oggetto è stato analizzato anche dalla Commissione Statuto e Regolamenti la quale ovviamente ha approvato all'unanimità il disegno del Regolamento analizzando in particolar modo quelle che sono le parti non tanto fiscali e tributarie che sono veramente di competenza esclusiva della Commissione Bilancio ma per quanto riguarda invece le parti strettamente regolamentari del Regolamento

che vanno a normare quelli che sono aspetti diversi da quelli del Bilancio. Vorrei fare una piccola precisazione, più che altro una richiesta agli uffici perché questo Regolamento è un Regolamento che riguarda la pubblicità nel senso della regolamentazione dei canoni di pagamento delle pubblicità e quant'altro. Il Regolamento che però ancora manca è quello che va a normare specificamente quelle che sono le possibilità di apporre cartelli pubblicitari in città quindi tutto il piano di quelle che sono le possibilità di apporre i cartelli pubblicitari in città. Questo Regolamento è stato inizialmente oggetto di una proposta della Commissione Statuto e Regolamenti la quale ha però interrotto i propri lavori nell'attesa che la S.O.G.E.T., come già previsto dal proprio contratto, proponesse un nuovo Regolamento per i cartelli pubblicitari. Quindi, il mio intervento è indirizzato nel senso di chiedere a che punto sono questi lavori della S.O.G.E.T. per proporre questo Regolamento che, ripeto, è cosa diversa dal Regolamento che stiamo approvando oggi perché è un Regolamento che la città attende da diverso tempo. Faccio questo intervento perché la questione è stata sottoposta non solo nella Commissione ma anche in altre Commissioni quindi, mi sono fatto carico di questa puntualizzazione. Grazie.

CONSIGLIERE DI MARTINO: Signor Sindaco, signor Presidente, signori Consiglieri, abbiamo esaminato questo Regolamento sia in Commissione Bilancio che in Commissione Statuto. Non ci sono particolari rilevanze da sottoporre al Consiglio, ma il Regolamento sostanzialmente rimette ordine nel sistema di imposizione in materia anche alla luce delle novità legislative.

Volevo però associarmi al tema che pone il Consigliere Sica quando sollecita la SOGET in particolare ed anche la Giunta a controllare che la SOGET adempia al piano regolatore degli impianti, altrimenti rischiamo sempre di avere da questo punto di vista una tassazione monca, cioè una tassazione che parzialmente può attingere, perché senza un piano regolatore degli impianti noi non abbiamo una regolamentazione sulla cartellonistica e sull'impiantistica pubblicitaria in questa città, nonostante che il Regolamento prevede anche che si possa esigere in caso di attività abusiva pubblicitaria, però noi dovremmo tendere ad avere una regolamentazione perfetta sul nostro territorio. Questo è un obbligo che la SOGET doveva adempiere, in verità già un anno fa era stato annunciato dall'Assessore Russo in Commissione Statuto che questo adempimento stava per essere portato all'ordine del giorno del Consiglio. E' passato un anno, non ricordo bene, probabilmente siamo per avviarci alla scadenza del contratto SOGET e questo provvedimento non è ancora patrimonio del Consiglio Comunale di Castellammare.

Penso che sia urgente sollecitare questa attività al concessionario, alla SOGET, in quanto l'assenza di un Regolamento del genere crea un riverbero sulle casse dell'Ente. Grazie.

PRESIDENTE: Procediamo con le dichiarazioni di voto. Se non ci sono interventi passiamo alla votazione per appello nominale.

SI PROCEDE ALL'APPELLO PER LA VOTAZIONE.

1)	CIMMINO	GAETANO	SI
2)	CUOMO	LAURA	ASSENTE
3)	D'APICE	EMANUELE	SI
4)	de ANGELIS	MASSIMO	ASSENTE
5)	DE FILIPPO	NICOLA	SI
6)	DE SIMONE	ANNAMARIA	SI
7)	DI MAIO	BARBARA	SI
8)	DI MARTINO	ANDREA	SI
9)	DONNARUMMA	MARIA CONCETTA	SI
10)	ESPOSITO	EUTALIA	SI
11)	ESPOSITO	ROSA	SI
12)	FEDERICO	ANTONIO	SI
13)	GENTILE	SALVATORE	SI
14)	IOVINO	FRANCESCO	SI

15) LUCARELLI	ALFONSO	SI
16) MAIELLO	ANNAMARIA	SI
17) MARESCA	VINCENZA	SI
18) MORLINO	GIULIO	SI
19) NAPPI	FRANCESCO	SI
20) NASTELLI	GIOVANNI	SI
21) SANTANIELLO	ENRICO	SI
22) SCALA	ANTONIO	SI
23) SICA	ERNESTO	SI
24) TITO	CATELLO	SI
25) UNGARO	VINCENZO	ASSENTE

PRESIDENTE – Con 22 voti favorevoli il provvedimento passa all'unanimità.

Votiamo per l'immediata esecutività per alzata di mano, confermiamo la stessa votazione precedente?

Favorevoli numero 22.

Oggetto: "REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 816 E 837, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160."

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari e s. m. e i. ;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente ai sensi dell'art.147 bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000 introdotto con D.L. n. 174/2012 convertito in L.213/2012 attestanti la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto;
- il parere dei Revisori dei Conti, espresso ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera b), punto 2), del D.Lgs. n.267/2000 (TUEL) e del vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata, allegato al presente provvedimento a cui si rinvia;
- il verbale di approvazione n.153 della I Commissione Consiliare – Finanza – Ambiente - Sicurezza del 18 Marzo 2021;

Condivisa e fatta propria la relazione del Dirigente del Settore e la proposta dell'Assessore competente;

Visto l'emendamento prot.n.26133 del 19.04.2021 presentato dal Consigliere Comunale Salvatore Gentile, approvato con 22 voti favorevoli;

Ravvisata la necessità di procedere all'approvazione della proposta, come emendata nel corso della seduta.

Con 22 voti favorevoli (Cimmino Gaetano, D'Apice Emanuele, De Filippo Nicola, De Simone Annamaria, Di Maio Barbara, Di Martino Andrea, Donnarumma Maria Concetta, Esposito Eutalia, Esposito Rosa, Federico Antonio, Gentile Salvatore, Iovino Francesco, Lucarelli Alfonso, Maiello Annamaria, Maresca Vincenza, Morlino Giulio, Nappi Francesco, Nastelli Giovanni, Santaniello Enrico, Scala Antonio, Sica Ernesto, Tito Catello) all'unanimità, espressi per appello nominale dei presenti

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

Di approvare, come emendato, il *Regolamento per l'istituzione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate* ai sensi dell'art. 1, commi 816 e 837, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, composto di n. 34 articoli riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato A);

Di provvedere nell'immediatezza e, comunque, entro il termine stabilito dall'articolo 53 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, alle integrazioni/modifiche al presente atto ritenute, eventualmente, necessarie ai fini di una puntuale applicazione dei canoni, anche attraverso un'attività di analisi dei regolamenti vigenti per l'Ente e correlati alla gestione degli stessi canoni;

Di pubblicare il presente provvedimento nel sito istituzionale di questo Ente;

Di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;

Di demandare al Dirigente del Settore Finanziario la adozione di tutte le iniziative necessarie a garantire la puntuale e tempestiva introduzione ed applicazione dell'entrata patrimoniale comunale, ed, in ogni caso, a dare piena continuità alle attività di riscossione, gestione, ed accertamento del nuovo canone in sostituzione dei precedenti tributi *Tosap/Tarig, ICP-Dpa*, al fine di evitare gravi ripercussioni in termini di mancata riscossione del tributo con gravi conseguenze sulla liquidità dell'ente


Di dare atto che ai fini dell'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrate, saranno adottate, se necessarie, le procedure secondo le indicazioni di cui alla circolare 2/DF del 22 novembre 2019;

Di demandare al Dirigente del Servizio Finanziario tutte le attività e tutti gli adempimenti discendenti.

Con successiva, separata e medesima votazione, espressa per alzata di mano, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto il presente verbale

Il Presidente del Consiglio
f.f. Emanuele D'Apice



Il Segretario Generale
Loredana LATTENE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune, come attestato dal Responsabile del servizio, con inizio dalla data odierna e per quindici giorni consecutivi, a i sensi e per gli effetti di cui all'art.124 comma 1del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

Il responsabile dell'Albo Pretorio on line

2 1 MAG 2021



- si dà atto che la stessa è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267 .
- si dà atto che la stessa diverrà eseguibile trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, comma 3 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267.

Il Segretario Generale
Loredana Lattene

